

# LINEE GUIDA 2021/2022 DI ISTITUTO

PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL RUOLO DELLA SCUOLA E DELLA FAMIGLIA IN MATERIA DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, DELL'EPOLICY, DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.

*"Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno!"*

(Carolina Picchio, la prima vittima acclarata di cyber-bullismo, 2013)

**A:** auction fraud

**B:** bannare, baiting

**C:** candy girl, cyberstalking

**D:** denigration

**E:** exclusion

**F:** fake, flaming

**G:** grooming

**H:** harassment, hoax, hikikomori

**I:** impersonation

**K:** knowout game

**M:** mailbombing

**N:** neknominate

**O:** outing and trickery

**P:** phishing, pharming

**R:** romance scam

**S:** sexting, sniffing, spam

**T:** troll, typosquatting

**V:** violazione dell'account

## Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre 1989)

### Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

### Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

La **Legge 13 luglio 2015 n. 107** ha introdotto, tra gli **obiettivi formativi prioritari**, lo sviluppo delle **competenze digitali** degli studenti, finalizzato anche a un **utilizzo critico e consapevole** dei social network e dei media, come declinato nel **Piano Nazionale Scuola Digitale**.

Anche la **legge 20 agosto 2019 n. 92** "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" prevede, nell'ambito dell'**insegnamento trasversale dell'EDUCAZIONE CIVICA**, l'**educazione alla CITTADINANZA DIGITALE** e alla **LEGALITÀ**.

"Le studentesse e gli studenti devono essere **sensibilizzati** a un **uso responsabile della rete** e resi **capaci di gestire le relazioni digitali** in contesti non protetti, visto che uno dei **compiti della Scuola** è **favorire l'acquisizione delle competenze** necessarie all'esercizio di una **cittadinanza digitale consapevole**".

Nell'ottica di un **approccio integrato e globale**, per il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo e di educazione a un utilizzo corretto della rete, la nostra Scuola ha aderito al progetto "Safer Internet Centre" italiano (di seguito SIC). Per la promozione di un uso sicuro e positivo del web ha fornito una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra i quali: attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alla comunità scolastica (insegnant\*, alunn\* ragazz\*, genitori, educatori) e percorsi dedicati alla realizzazione di una **ePolicy** d'Istituto. L'**ePolicy** è un documento programmatico che fa parte del PTOF e che fornisce direttive inerenti l'**educazione digitale** e il **contrasto e la prevenzione di fenomeni di rischio online**.



Dopo un'attenta analisi della **Legge 29 maggio 2017 n. 71** "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" e delle **LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (ottobre 2017)**, la Scuola ha prodotto le **prime linee guida interne** fornendo informazioni generali sul fenomeno in espansione (definizioni dei fenomeni, panoramica dei possibili pericoli, eventuali cause alla base dell'aggressività, indicazioni su possibili percorsi educativi e formativi per approfondire le problematiche, eventuali contatti utili per richiedere ad esperti come affrontare il problema, link e vademecum per autoformarsi).

In seguito alla nota MIUR prot. n. 5515 del 27-10-2017, la scuola si è altresì impegnata nell'attuazione del Piano Nazionale di Formazione dei docenti referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, procedendo all'iscrizione di due docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo di Istituto sulla piattaforma ELISA (E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo -[www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it)).

Con la proposta di legge, 29 gennaio 2020, la norma estende il proprio campo d'applicazione anche al contrasto di tutte le **altre forme di bullismo** che si verificano al di fuori del web e dei mezzi di comunicazione digitale e attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi ribadendo il **ruolo centrale della Scuola e della Famiglia**.

Nel nostro Istituto da diversi anni si presta attenzione alla **prevenzione di tipo universale** e alla **sensibilizzazione** attraverso la sperimentazione di attività didattiche integrative e trasversali alle discipline. Tutti e tre gli ordini di scuola a partire dall'infanzia nell'anno scolastico 2019/ 2020 hanno portato avanti **specifiche unità di apprendimento e percorsi mirati sui temi del bullismo e cyberbullismo** nel rispetto delle nuove indicazioni europee (Agenda 2030). Sono state organizzate **giornate informative** e di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo, sono stati coinvolti **esperti esterni** (psicologi, giudici del tribunale dei minori) che hanno affrontato il tema delle **conseguenze penali**, altre esperienze significative hanno visto la partecipazione degli stessi alunni a **eventi teatrali/online**, all'**allestimento di mostre**, a **progetti, laboratori, dibattiti, riflessioni, filmati**.

Le **agenzie educative** (scuola e famiglia) sono state chiamate a **collaborare** ad un **progetto comune**, sia nell'ambito di **funzioni educative condivise**, in un'ottica di **tutela da rischi potenziali**, che nella **valorizzazione delle opportunità** esistenti. Le azioni di **sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei pericoli on line e off line** si svilupperanno anche attraverso la formazione/educazione **curricolare** nella quale verranno coinvolte direttamente le famiglie (nel limite del possibile e delle risorse a disposizione) e le **famiglie** saranno chiamate a **implementare** e **sostenere** ulteriormente, nel rispetto del patto di corresponsabilità, lo sviluppo della piena consapevolezza dei propri figli alle diverse **TEMATICHE antibullismo/cyberbullismo** affrontate nel contesto scolastico.

La nostra Scuola ora, in ottemperanza a quanto previsto dalle **nuove linee di orientamento** del 13/01/2021 (si veda circolare di istituto n. 266) e dalla nota ministeriale 18/02/2021 dovrà rivedere il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità anche in raccordo con l'**ePolicy** realizzando una **POLITICA EDUCATIVA ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO A INDIRIZZO INTERNO** progettando/programmando interventi educativi, misure preventive/ rieducative e procedure necessarie a contrastare/affrontare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo **rivedendo i Curricoli**.

Le seguenti **LINEE GUIDA** hanno pertanto lo scopo di integrare l'**ePolicy** a livello di:

**MACRO sistema** (Collegio docenti, Consiglio di Istituto)

**MESO sistema:** Team PEAC, (docenti intersezione/team/Consigli di classe)

**MICRO sistema:** TEAM/ Peer Educators, classi (docenti alunni)

e organizzare tutte le componenti di Istituto per l'attuazione dell'Offerta Formativa con le seguenti azioni:

azione 1: rilevare dati statistici e fenomenologici
azione 2: Informare e formare
azione 3: condividere strumenti operativi
azione 4: organizzare un ambiente proattivo di apprendimento
azione 5: condividere regole
azione 6: definire procedure di denuncia e gestione

I tre sistemi di intervento prevedono sistemiche e continue connessioni relazionali:

- **Orizzontali:** dei membri (i componenti interagiscono verso un fine comune)
- **Verticali:** dei livelli di intervento (i tre sistemi elaborano per condividere proposte univoche di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo). “Solo in questo modo la vision di Istituto identificata diventerà gradualmente patrimonio valoriale e professionale di tutti”<sup>1</sup>

## PREVENZIONE (RISCHI:EU KIDS)

<b>RISCHI</b> DI TIPO	<b>CONTENUTO</b> RAGAZZ* come RICEVENTE	<b>CONTATTO</b> RAGAZZ*come PARTECIPANTE /VITTIMA	<b>CONDOTTA</b> RAGAZZ*come ATTORE
<b>AGGRESSIVO</b>	<b>VIOLENZA</b> Contenuti cruenti	<b>VITTIMA di</b> <b>(cyber)bullismo</b> Molestie, stalking etc	<b>(cyber)bullismo</b>
<b>SESSUALE</b>	<b>CONTENUTI</b> <b>PORNOGRAFICI</b>	<b>GROOMING</b> RICEVERE RICHIESTE SESSUALI	<b>MOLESTARE</b> SESSUALMENTE SEXTING
<b>VALORIALE</b>	<b>RAZZISMO</b> INFO BASATE SU: • ODIO • PREGIUDIZIO	<b>RICEVERE</b> INFO FUORVIANTI: • PERSUASIONE • IDEOLOGIE • PLAGIO	<b>FORNIRE</b> CONSIGLI: • SUICIDIO • PROANORESSIA • AUTOLESIONISMO
<b>COMMERCIALE</b>	<b>PUBBLICITÀ</b> • SPAM • SPONSORIZZAZIONE	<b>VIOLAZIONE</b> • PRIVACY • ABUSO DATI PERSONALI	<b>PIRATERIA</b> <b>GIOCO D'AZZARDO</b>


<sup>1</sup> Daniele Fedeli e Claudia Munaro “Bullismo e Cyberbullismo come intervenire nei contesti scolastici” Giunti, 2019, p.105

# PREVENZIONE: INTERVENTI SCOLASTICI MULTILIVELLO

(cap 4 ePolicy e linee di orientamento 13/01/2021)



UN INTERVENTO A MOLTEPLICI LIVELLI:



Gli **interventi di prevenzione** verranno portati avanti attraverso **percorsi multilivello** così riassumibili:

## UNIVERSALE

Questo tipo di **interventi** sono diretti nei confronti di **tutti gli studenti** ritenuti **potenzialmente a rischio** e non su quelli identificati sulla base di rischio individuale.

Si tratta di **programmi ad ampio raggio** che possono produrre cambiamenti con un programma dedicato:

- alle **competenze emotive**
- alla **cittadinanza digitale**
- all'**educazione civica e alla legalità**

Le azioni quindi si rivolgono a tutta la popolazione studentesca. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.

**FOCUS: RESPONSABILIZZAZIONE** (attivare cambiamenti nella maggioranza silenziosa)

## SELETTIVA

È un **programma dedicato** a un **gruppo di studenti** in cui il **rischio online/off line** sia **presente**. Il **programma si applicherà** in quei **casi** in cui la **prevenzione universale non ha dato gli esiti previsti**. Questi **interventi** sono **mirati** e prevedono **programmi formativi strutturati** che hanno l'**obiettivo di migliorare** le **competenze digitali** e le **strategie di problem solving**.

La presenza del rischio sarà individuata tramite:

- precedenti indagini,
- segnalazioni fatte dalla scuola
- conoscenza della presenza di fattori di rischio nel territorio.

Le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

**FOCUS: Training sulle competenze socio-emotive, capacità di coping, regolazione emozioni**

## INDICATA

(TEAM ANTIBULLISMO O EMERGENZIALE: gruppo di esperti nella gestione dei casi di emergenza)

È un **programma di intervento** sul **caso specifico**, individualizzato e indirizzato a studenti che presentano specifiche problematiche. Per questo **tipo di intervento** sarà necessario avvalersi di **professionalità diverse** perché spesso affronta problemi legati alla **salute mentale del minore** per cui è opportuno **coinvolgere anche la famiglia** del/la ragazzo/a.

Obiettivo:

- ridurre i comportamenti problematici
- dare supporto alle vittime

Le azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i **Team Antibullismo** e i **Team per l'Emergenza**, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito sociosanitario).

**FOCUS: supportare la vittima, fermare le prepotenze**

## Definizione di bullismo e cyberbullismo

### BULLISMO

Viene così definito un **atto aggressivo intenzionale** posto in essere da un individuo o da un gruppo, **ripetutamente**, contro una vittima che non riesce a difendersi.  
(Olweus, 2008; Menesini, Nocentini e Palladino; 2017)

L'atto aggressivo può essere:

**Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.

**Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro.

**Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

(Menesini, Nocentini e Palladino, 2017)

### CYBERBULLISMO

Viene così definito un atto aggressivo intenzionale posto in essere da un individuo o da un gruppo, ripetutamente, utilizzando mezzi elettronici contro una vittima che non riesce a difendersi.

(Smith et al., 2008)

L'atto aggressivo può essere:

**Scritto-Verbale:** offese ed insulti tramite messaggi di testo, e-mail, siti, social network o tramite telefono (ad es. telefonate mute).

**Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono in situazioni intime, violente e/o spiacevoli tramite cellulare, siti web o social network.

di **Esclusione**: esclusione dalla comunicazione on line, dai gruppi.

di **Impersonificazione**: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come credenziali di accesso di account mail o di social network.

(Menesini et al., 2012; Palladino, Nocentini e Menesini, 2015)

Un'altra DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO la si trova nell'**art.1 comma 2 della legge 71/2017** che recita:

"Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque **forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni**, realizzata per via telematica, nonché la **diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche **uno o più componenti della famiglia del minore** il cui **scopo intenzionale e predominante** sia quello di **isolare** un minore o un gruppo di minori **ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**"

**LE CONDOTTE DEI BULLI, ANCHE IN RETE, POSSONO COSTITUIRE FATTISPECIE DI REATO**

**Imputabilità di un minore che commetta reato o procurato danno e le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori.**

È possibile avviare un procedimento penale nei confronti di un minore:

- se ha compiuto 14 anni;
- se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici).

L'atto di bullismo può violare anche la **legge civile**, quindi può dar vita a due processi:

- penale
- civile.

Le **responsabilità** per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere su:

- i genitori
- gli insegnanti
- la scuola (Dirigente e amministrazione)

## **ELENCO DI REATI PREVISTI E SANZIONATI DAL CODICE PENALE**

Dinanzi ad **episodi di (cyber)bullismo aventi come autori soggetti minorenni**, il **codice penale** esclude in via assoluta l'imputabilità dei minori di quattordici anni, (**art. 97 cod. pen.**), mentre impone di valutare in concreto la **capacità di intendere e volere** del reo d'età compresa fra i **quattordici e i diciotto anni**, prevedendo comunque, in caso di ritenuta imputabilità, un **trattamento sanzionatorio mitigato** (**art. 98 cod. pen.**).

In ogni caso, l'applicazione di una pena nei confronti di un minore deve rappresentare sempre l'*extrema ratio*, avendo lo stesso legislatore inserito, nell'ambito del processo penale minorile, una serie di istituti finalizzati ad offrire possibili esiti alternativi del giudizio, nell'ottica di favorire quanto più possibile un percorso di rieducazione e reinserimento sociale del giovane che pur ha sbagliato.<sup>2</sup>

Art. 167, d.lgs. n. 196/2003

Trattamento illecito di dati

<sup>2</sup> <https://www.altalex.com/guide/cyberbullismo>

<b>ART 494 codice penale</b>	<b>Il reato di sostituzione di persona</b> <sup>3</sup>
<b>Art. 580 codice penale</b>	<b>Il delitto di istigazione al suicidio</b>
<b>Art. 581 codice penale</b>	<b>Il reato di percosse</b> (previsto e sanzionato nel caso di botte fra coetanei)
<b>Art. 582 codice penale</b>	<b>Il reato di lesioni</b> (previsto e sanzionato se lasciano conseguenze più o meno gravi)
<b>Art. 586 codice penale</b>	<b>Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto</b>
<b>Ex ART 594 c.p (ABROGATO) e Art. 595 codice penale</b>	<b>Il reato di ingiuria</b> <b>Il Reato di diffamazione</b> <sup>4</sup> (Se un privato <b>pubblica</b> un'immagine altrui senza aver ottenuto il <b>consenso</b> di chi vi è ritratto commette un <b>illecito civile</b> ; se la foto intacca la <b>reputazione</b> dell'altro si commette il <b>reato di diffamazione</b> – <b>art. 595 del Codice Penale</b> )
<b>Art. 600-bis codice penale</b>	<b>Prostituzione minorile,</b>
<b>ART. 600 Ter-comma III- c.p</b>	<b>Il reato di pornografia minorile</b>
<b>ART. 600 quater codice penale</b>	<b>Il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico</b> <sup>5</sup>
<b>Art. 600-quinquies codice penale</b>	<b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b>
<b>Art. 609-undecies codice penale</b>	<b>Reato di adescamento di minorenni</b> o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. (ratifica Convenzione di Lanzarote: legge 172 del 1° ottobre 2012) <sup>6</sup> .
<b>ART 612 codice penale</b>	<b>Reato di minaccia</b>
<b>ART 612 bis codice penale</b>	<b>Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking</b>
<b>ART 612 -ter codice penale</b>	<b>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</b> <sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ibidem (potrebbe applicarsi nelle ipotesi in cui il bullo, celandosi dietro un account o un nickname, navighi sul web spacciandosi per un'altra persona al fine di far ricadere poi su quest'ultima eventuali conseguenze negative; qualora l'azione sia commessa avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico (**art. 615-ter c. p**))

<sup>4</sup>Ibidem L'invio di messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chat, forum o social network, se da un lato non può più integrare l'abrogato delitto di ingiuria, potrebbe dall'altro configurare un'ipotesi di diffamazione (art. 595 cod. pen.), aggravata dal fatto che, per giurisprudenza ormai costante, molte delle più diffuse forme di interazione sul web costituiscono "mezzi di pubblicità" in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio; applicato se la foto intacca la reputazione dell'altro; Se invece un privato pubblica un'immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile)

<sup>5</sup> La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti bambini/e, ragazzi/e coinvolti/e in comportamenti sessualmente espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali. La legge n. 269 del 3 agosto 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù", introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n. 38 del 6 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", segna una tappa fondamentale nella definizione e predisposizione di strumenti utili a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest'ultima, introduce, tra le altre cose, il reato di "pornografia minorile virtuale" (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

<sup>6</sup> La legge 172 del 2012, (art. 351 c.p.p.) prevede che la vittima o chi è testimone di episodi di grooming, debba essere ascoltato in sede di raccolta di sommarie informazioni con l'ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria infantile. L'adescamento si configura come reato si riferisce a qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni sedici per scopi sessuali, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione anche se l'incontro reale con il minore non avviene; è sufficiente, infatti, il tentativo.

<sup>7</sup> Ibidem Nei casi in cui la condotta vessatoria si realizzi attraverso la diffusione di materiale sensibile riferito alla vittima, potrebbe venire in rilievo il recentemente istituito delitto che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la norma appena menzionata, con una clausola di riserva, fa tuttavia salva l'applicazione di reati più gravi, come ad esempio quelli in tema di pedo-pornografia, ravvisabili qualora il materiale diffuso abbia come protagonista una persona di età inferiore ai diciotto anni (**artt. 600-ter e 600-quater c. p**)

Art. 615-bis codice penale	Il reato di interferenze illecite nella vita privata
Art. 615-ter codice penale	Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico
Art. 629 codice penale	Il reato di estorsione.
Art. 635 codice penale	Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato nel caso di danni alle cose)
Art. 635 Bis e art. 640 Ter c.p	Reati informatici
Art. 640 c.p	Il reato di truffa
Art 660 c.p	Il reato di molestie e disturbo alle persone <sup>8</sup>
Art. 10 Legge 19 luglio 2019 n. 69	Reato di revenge porn

## AMBITO CIVILE

Oltre alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre 1989):

### Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

### Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti

È il caso di ricordare, vista la **non imputabilità dei minori al di sotto dei 14 anni**, che esiste un **organo monocratico** in Italia per la **tutela** dei diritti dei bambini e degli adolescenti **AGIA (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza)** [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org) (Legge 112 del 12 luglio 2011) e che il **bullismo** può comportare anche **conseguenze civili**:

### Art. 2043 codice civile: Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

<sup>8</sup> Ibidem Qualora i messaggi inviati assumano carattere molesto o minatorio, potrebbero ravvisarsi la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) o il delitto di minaccia (art. 612 cod. pen.); nel caso in cui tali condotte si susseguano in maniera sistematica e determinino un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, potrebbe ritenersi integrato anche il più grave reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.).

Dalle **condotte di bullismo**, infatti, possono derivare:

- il **danno biologico** (cioè il danno all'integrità fisica e psichica),
- il **danno morale** (per esempio il turbamento dello stato d'animo di chi ha subito questi atti),
- il **danno esistenziale** (danno alla reputazione, danno all'immagine per esempio)<sup>9</sup>

Nel caso in cui autori di tali comportamenti siano soggetti minorenni, potrà porsi anche il problema dell'eventuale **responsabilità** dei soggetti tenuti alla loro **vigilanza** e alla loro **educazione**, ai sensi degli **artt. 2047 e 2048 cod. civ**

### RESPONSABILITÀ DEI GENITORI: CULPA IN EDUCANDO

#### Articolo 2048 del codice civile

I genitori devono **educare e vigilare**, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne **comportamenti devianti**. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola. Se il minore non ha compiuto i 14 anni i genitori non rispondono penalmente per l'evento perché la responsabilità penale è personale, ma saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "**culpa in educando**", così come previsto dal codice civile, per i fatti commessi dal figlio. I genitori possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio se riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto. Questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),
- di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,
- di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

### RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI: CULPA IN VIGILANDO

#### Comma 2 dell'articolo 2048 del codice civile

I docenti e il personale scolastico, nei periodi in cui il minore viene affidato all'Istituzione Scolastica, sono responsabili della **vigilanza** sugli alunni e hanno il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli/le altri/e ragazzi/e o verso le strutture della scuola stessa.

La responsabilità si estende anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola. In questi casi interviene:

- l'art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori)
- l'art. 61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente).

In base a queste norme gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una **colpa presunta**, come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto tenendo conto dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale. L'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

<sup>9</sup> <https://www.laleggespiegataaibambini.it/attualita/il-bullismo-e-il-cyberbullismo-spiegati-ai-bambini/>

## Momenti in cui il personale scolastico è responsabile

Tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno alla scuola: le ore delle attività didattiche:

- la ricreazione;
- la pausa pranzo;
- la palestra;
- le uscite;
- i viaggi di istruzione

## DIRIGENTE: CULPA IN ORGANIZZANDO ex art. 2043 e 2051 c.c.

Esiste una **culpa in organizzando**, che si ha quando la scuola non mette in atto le azioni previste per la prevenzione del fenomeno o per affrontarlo al meglio. Il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5).

## SANZIONI

Le **sanzioni** devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla **riparazione del danno** e all'**acquisizione di consapevolezza** sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una **FUNZIONE EDUCATIVA**.

## AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE Art 7 (legge 71/2017)

È di recente introduzione un provvedimento di **carattere amministrativo** per gli autori di atti di **cyberbullismo** attraverso la **procedura di ammonimento** da parte del **Questore** che convoca il **minore** in presenza di un **genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale**, e se ritenuto responsabile delle **azioni telematiche**, viene ammonito. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di **contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo**, stimolando nel minore ultraquattordicenne una **riflessione sul DISVALORE SOCIALE del proprio atto** nonché una generale **presa di coscienza** sul medesimo.

La **procedura di ammonimento** è applicata per **atti commessi mediante internet** da **minori ultraquattordicenni** nei confronti di altro minorenni, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia:

- in materia di stalking (art. 612-bis c.p.),
- in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.),
- in caso di diffamazione (art. 595 c.p.),
- di minaccia (art. 612 c.p.)
- di trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy)

Per i casi **più gravi** è prevista:

- **denuncia** ad un **organo di polizia** o all'**autorità giudiziaria** con attivazione di un procedimento penale (per es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie);
- **denuncia** che contiene la richiesta di procedere penalmente contro l'autore di reato (**querela**).

## GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALL'EPOLICY

La scuola gestirà le infrazioni all'**e-Policy** attraverso azioni educative e/o sanzioni, qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.

Gli interventi correttivi previsti per gli alunni sono rapportati all'età e al livello di sviluppo del discente, coerentemente con quanto definito nel Regolamento d'Istituto.

Le potenziali infrazioni a carico degli alunni sono identificabili in:

- uso di social network e blog per pubblicare, condividere o, in genere, postare commenti o giudizi offensivi della dignità altrui;
- condivisione di dati personali che possano permettere l'identificazione;
- connessioni a siti proibiti o comunque non autorizzati;
- pubblicazione di foto o immagini non autorizzate e/o compromettenti.

Le potenziali infrazioni a carico del personale scolastico sono identificabili in:

- utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola, d'uso comune con gli alunni, non connesso alle attività di insegnamento o al profilo professionale, anche tramite l'installazione di software o il salvataggio di materiali non idonei;
- trattamento dei dati personali, comuni e sensibili degli alunni, non conforme ai principi della privacy o che non garantisca un'adeguata protezione degli stessi;
- diffusione delle password assegnate e una custodia non adeguata degli strumenti e degli accessi di cui possono approfittare terzi;
- vigilanza elusa dagli alunni che può favorire un utilizzo non autorizzato delle TIC.

Il **Dirigente scolastico** può controllare l'utilizzo delle TIC per verificarne la conformità alle regole di sicurezza, come l'accesso a internet, ma non alla posta elettronica personale, cancellazione di materiali inadeguati o non autorizzati dal sistema informatico della scuola, conservandone una copia per eventuali successive investigazioni come in caso di contenzioso.

**Tutto il personale** è tenuto a **collaborare** con il Dirigente scolastico e a fornire ogni informazione utile per le valutazioni del caso e per l'avvio di procedimenti che possono avere carattere organizzativo-gestionale, disciplinare, amministrativo, penale, a seconda del tipo o della gravità delle infrazioni commesse. Le procedure sono quelle previste dalla Legge e dai contratti di lavoro.

### Disciplina dei genitori

In considerazione dell'età dei discenti, le azioni e la condotta dei genitori possono favorire o meno l'uso corretto e responsabile delle TIC da parte degli alunni a scuola.

Le situazioni familiari **meno favorevoli** sono:

- una piena autonomia concessa al proprio figlio nella navigazione sul web e nell'utilizzo dello smartphone;
- una posizione del computer in una stanza o in un posto non visibile a tutti quando è utilizzato dal proprio figlio;
- un utilizzo del PC in comune con gli adulti che possono conservare in memoria materiali non idonei.

I genitori degli alunni possono essere convocati a scuola per concordare misure educative sanzionatorie anche a norma di legge.

Sono **vietati** i **comportamenti irrispettosi, offensivi o lesivi** della **privacy**, dell'**intimità** e degli **spazi personali** degli studenti e delle studentesse oltre che quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono **illegali**, o **abusivi** o che **mettano a rischio** la loro **sicurezza**.

L'infrastruttura e la strumentazione TIC dell'Istituto sono un patrimonio di tutti, esse vanno utilizzate nel rispetto delle norme contenute nel "Regolamento per l'utilizzo dei laboratori multimediali". I danni causati alle attrezzature saranno a carico di chiunque disattenda il suddetto Regolamento.

L'accesso ad infrastrutture e strumentazione TIC utilizzabili per la didattica è riservato ai docenti e agli alunni ed è limitato al perseguimento di scopi formativi.

## PROTEZIONE dei dati personali

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Anche le scuole, quindi, hanno oggi l'obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19 settembre.

Il "corretto trattamento dei dati personali" a scuola è condizione necessaria per il **rispetto della dignità delle persone**, della loro **identità** e del loro diritto alla **riservatezza**. Per questo è importante che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, **rispettino la privacy**, tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono minorenni.

## PROCEDURE IN CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA

La procedura in caso di presunto bullismo e vittimizzazione prevede il passaggio di quattro fasi essenziali:

### 1. PRIMA SEGNALAZIONE (può essere accolta da chiunque all'interno della scuola<sup>10</sup>)

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un **processo di attenzione** e di successiva **valutazione** rispetto ad un **presunto** caso di **bullismo o cyberbullismo**: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti. **Non** significa **denunciare** ma **prendere in carico**, considerare una situazione che necessita di **approfondimenti** per **non escludere** e **sottovalutare** un caso di sofferenza (Piattaforma Elisa)

### 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 3. GESTIONE DEL CASO attraverso 1 o più interventi:

#### 3.1 Approccio educativo con la classe

#### 3.2 Intervento individuale

#### 3.3 Gestione della relazione

#### 3.4 Coinvolgimento della famiglia

#### 3.5 Supporto intensivo a lungo termine (e di rete)

### 4. MONITORAGGIO

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Ministero informerà gli istituti scolastici sulla disponibilità dei questionari all'interno delle apposite piattaforme.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Piattaforma elisa: corso 4 prevenzione indicata modulo 2

<sup>11</sup> <https://www.laleggespiegataaibambini.it/attualita/il-bullismo-e-il-cyberbullismo-spiegati-ai-bambini/>

# PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA (linee di orientamento 2021)

## INTERVENTO CON LA VITTIMA

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);
- 

## INTERVENTO CON IL BULLO

- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
- 

## COLLOQUIO DI GRUPPO CON I BULLI

- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;
- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
- 

### Far incontrare prevaricatore e vittima

questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:

- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i
- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento

### Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori

Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Menesini E. Nocentini, A., Palladino B.E. (2017), cit.; Menesini E., Fiorentini G., Nocentini A. (in corso di stampa) Le azioni indicate per la gestione dei casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola. I risultati della sperimentazione del progetto PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo e cyberbullismo). Maltrattamento e abuso all'infanzia.

## PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI PRESUNTO (CYBER)BULLISMO

Dopo un'attenta analisi del presunto caso di (cyber)bullismo e valutazione del rischio si possono applicare una delle seguenti **3 procedure** di segnalazione:

### A: ASCOLTO, ACCOGLIENZA E DEFINIZIONE DEL CASO

AZIONI		TEMPI
1	<b>VERIFICA E PRIMA RACCOLTA DI INFORMAZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dai compagni</li> <li>da chi è coinvolto</li> <li>dai colleghi</li> <li>dal dirigente</li> </ul> <b>SCOPO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>informativo e</li> <li>di <b>conferma</b> dell'episodio</li> </ul>	ENTRO 24/48h
2	<b>COMUNICAZIONE in forma scritta :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>al dirigente</li> <li>al referente</li> <li>al coordinatore di classe</li> </ul>	ENTRO 24/48h
3	<b>VERIFICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>se ci sono gli estremi di <b>reato procedibile d'Ufficio/situazione di pregiudizio</b></li> </ul> Breve confronto telefonico/di persona per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia e/ o segnalazione <ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio del Garante</li> <li>Polizia postale</li> <li>Altro (secondo riferimenti Nazionali)</li> </ul>	ENTRO 24/48h
4	<b>CONDIVISIONE</b> con gli insegnanti della classe Consiglio di classe straordinario	ENTRO 24/48h

### B: SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO (esclusi i reati procedibili d'ufficio)

AZIONI		TEMPI
1	<b>PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a</li> <li>b. informativa e convocazione dei genitori ai sensi dell'art. 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo</li> <li>c. convocazione urgente/ straordinario di un C.d c</li> <li>d. informazioni alla classe per evitare la diffusione</li> <li>e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on line da rimuovere (immagini o video on-line)</li> </ul>	ENTRO 1-2 giorni  ENTRO 3-4 giorni
2	<b>COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborativi</li> <li>b. convocazione scritta ai genitori, se non collaborano o non rispondono</li> <li>c. eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori</li> </ul>	ENTRO 2/3 Settimana ne

	<p>d. segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane</p> <p>e. segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela</p>	<b>ENTRO 3/5 settimane</b>
<b>3</b>	<p><b>AZIONI FORMATIVE/DI PREVENZIONE IN CLASSE</b></p> <p>a. accoglienza, dialogo, ascolto della vittima (che colga la disponibilità degli insegnanti all’ascolto)</p> <p>b. percorsi di sensibilizzazione/ formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuali percorsi formativi/ di prevenzione articolati e pluriennali</p> <p>c. eventuali attività di sostegno specifiche (incontri con psicologi/esperti/Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola</p> <p>d. eventuale sportello d’ascolto in orario scolastico nelle scuole in cui non è già attivo</p>	<b>ENTRO 6/8 settimane</b>
<b>4</b>	<p><b>AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI</b></p> <p>a. Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola quando e se presenti</p> <p>b. Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali.</p> <p>c. Azione educativa individuale o altre azioni concordate con i Servizi Sociali (supporti o attività specifiche)</p> <p>d. Eventuali attività di sostegno al nucleo familiare (gestite e concordate con i Servizi Sociali territoriali)</p>	<b>ENTRO 1/2 mesi</b>
<b>5</b>	<p><b>INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE</b></p> <p>a. Incontri informativi con i genitori</p> <p>b. Laboratori e attività pratiche</p>	<b>ENTRO 2/3 mesi</b>

## C: REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO

<b>AZIONI</b>		<b>TEMPI</b>
<b>1</b>	<p><b>DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b></p> <p>a. per iscritto e senza ritardo</p> <p>b. presentata da chi “ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore, ATA) insieme al DS (preferibile), o solo da chi ha avuto la notizia di reato</p> <p>c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali)</p>	<b>Entro 24/48H</b>
<b>2</b>	<p><b>DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA</b></p> <p>a. presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente)</p> <p>b. presso la Polizia Postale delle Comunicazioni</p> <p>c. presso la Procura della Rep. presente nei capoluoghi di Provincia</p>	<b>Entro 24/48H</b>
<b>3</b>	<p><b>CONTENUTI DELLA DENUNCIA</b> (Articolo 332 del Codice di procedura penale)</p> <p>a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato. (in caso di foto/ video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio.</p> <p>b. Il giorno dell’acquisizione della “notizia” e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto...)</p> <p>c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore) della persona offesa; (vittima) e di altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.</p>	<b>Entro 24/48H</b>

<b>4</b>	<b>UTILIZZO DELLA MODULISTICA</b> a. è molto utile predisporre una modulistica per la denuncia. Se più persone sono tenute alla denuncia (insegnante e dirigente), si può redigere anche un unico atto.
<b>5</b>	<b>INFORMARE I COLLEGHI DELLA CLASSE</b> a. Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri/del PM per non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il contenuto – valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno.

## NOTA

Una volta depositata la denuncia è il Pubblico Ministero che decide i passi successivi e a chi dare le informazioni:

- **i genitori**  
andranno avvisati SOLO su espresso consenso dell'autorità che indaga
- **le persone da sentire**  
nessuno deve fare altre indagini o approfondimenti, né altro che possa “inquinare” le prove
- **la classe**

parlare dell'argomento in forma generica potrebbe essere opportuno se l'esigenza emerge dalla classe stessa. In questi casi non si deve far cenno alla denuncia, ma spiegare cosa avviene in caso di denuncia – ovvero che il Pubblico Ministero fa le indagini e convoca le persone, dicendo anche alla Polizia se fare altri indagini, o al servizio sociale se deve fare qualche intervento di sostegno alla famiglia o direttamente al ragazzo/a.

## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO

### (Legge n. 71/2017)

La nuova legge consente ai minori di chiedere: l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, ad esempio: foto, video (imbarazzanti o offensivi), pagine web o post sui social network in cui si è vittime di: minacce, offese o insulti, ecc.

### STEP 1

Le richieste di cancellazione dei contenuti ritenuti lesivi della propria dignità vanno inviate: al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o al gestore del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo.

L'istanza può essere inviata direttamente:

- dal minore, se ha più di 14 anni,
- da chi esercita la responsabilità genitoriale.

### STEP 2

(ATTENZIONE: PRIMA DI SEGNALARE AL GARANTE Si tratta di 2 passaggi differenti.)

#### Step 1.

Rivolgersi prima al titolare del trattamento dei dati (es: social network) per segnalare un contenuto che si vuole:

- occultare /bloccare
- rimuovere

#### TEMPI.

24h per la presa in carico

24h per la rimozione

#### Step 2

Qualora i contenuti non fossero rimossi/occultati il minore di 14 anni o il genitore o chi ne fa le veci può rivolgersi al GARANTE

## **DOPO CHE LA RICHIESTA È STATA INVIATA**

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge.

Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione.

Per inoltrare le segnalazioni all'Autorità si può utilizzare il modello disponibile su [www.garanteprivacy.it/cyberbullismo](http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo); o inviandolo via e-mail a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it)

## **INFORMAZIONI IN CASO DI NECESSITÀ O DI UN PARERE LEGALE**

### **RIFERIMENTO REGIONALE**

#### **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**

c/o Consiglio regionale Via Roma, 25 - 09125 Cagliari

Tel. 070 6014307

[garanteinfanzia@consregsardegna.it](mailto:garanteinfanzia@consregsardegna.it)

#### **POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**

Sezione Sassari Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/2821239 / 2821223/ 079 236631

Indirizzo pec polizia postale Sassari [sez.polposta.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:sez.polposta.ss@pecps.poliziadistato.it)

Indirizzo mail polizia postale Sassari [poltel.ss@poliziadistato.it](mailto:poltel.ss@poliziadistato.it)

(anche per segnalazioni anonime di casi specifici)

#### **TELEFONO AMICO SASSARI**

<https://www.telefonoamicosassari.it/bullismo>

Telefono 079 278 991 e 02 99 777

### **RIFERIMENTO NAZIONALE:**

tel. 19696 - <http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html>

(Telefono Azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse)

Tel 114 <http://114.it/>

Servizio emergenziale attivo 24 ore su 24